

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

proposta di legge n. 311

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 28 maggio 2025

MODIFICHE ULTERIORI ALLA LEGGE REGIONALE 14 NOVEMBRE 2011, N. 21
(DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI MULTIFUNZIONALITÀ
DELL'AZIENDA AGRICOLA E DIVERSIFICAZIONE IN AGRICOLTURA)
E DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Capo I **Modifiche ulteriori alla l.r. 21/2011**

Art. 1 *(Modifiche all'articolo 14)*

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura), le parole: “, nonché delle tariffe esposte ai sensi dell'articolo 15” sono soppresse.

2. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 21/2011 è aggiunta la seguente:
“h bis) esporre e pubblicare il codice identificativo nazionale (CIN) e disporre del codice identificativo regionale (CIR).”.

Art. 2 *(Abrogazione dell'articolo 15)*

1. L'articolo 15 della l.r. 21/2011 è abrogato.

Art. 3 *(Modifiche all'articolo 23)*

1. Le lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 23 della l.r. 21/2011 sono abrogate.

Art. 4 *(Sostituzione dell'articolo 25)*

1. L'articolo 25 della l.r. 21/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 25 (Caratteristiche)

1. Ai fini della presente legge, nel rispetto dei principi della normativa statale e in attuazione dei principi dello Statuto della Regione Marche, per agricoltura sociale si intendono le attività di cui all'articolo 27 esercitate:

a) dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, titolari di fascicolo aziendale, attraverso l'utilizzazione della propria azienda e in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali;

b) dai soggetti iscritti all'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale), anche in forma associata con le imprese di cui alla lettera a), qualora svolgano le attività di cui all'articolo

2135, commi secondo e terzo, del codice civile valorizzando la relazione con le risorse agricole e ambientali, in conformità alle normative di settore e alla programmazione regionale e locale, nonché nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 2, comma 4, della legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale).

2. I soggetti di cui al comma 1 sono definiti fattoria sociale e gli stessi sono riconosciuti come operatori di agricoltura sociale.”.

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 26)

1. L'articolo 26 della l.r. 21/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 26 (Rapporto di connessione)

1. Le attività di agricoltura sociale di cui all'articolo 27, comma 1, lettere b), c) e d), esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 141/2015, attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 33, sono definiti i parametri minimi e forme di svolgimento dell'attività agricola da parte delle fattorie sociali.”.

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 27)

1. L'articolo 27 della l.r. 21/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 27 (Attività esercitabili)

1. Costituiscono attività di agricoltura sociale le attività dirette a realizzare:

- a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, come definiti dall'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), di rifugiati e migranti, donne vittima di violenza, vittime di tratta, certificata dai soggetti pubblici competenti, di soggetti affidati in prova ai servizi sociali, di soggetti condannati alla pena di lavoro per pubblica utilità e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale nonché i giovani né

occupati, né inseriti in un percorso di istruzione o formazione (Not Education, Employment or Training “NEET”);

- b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali delle imprese agricole per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
- c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
- d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

2. Rientrano tra le attività di cui al comma 1:

- a) i servizi educativi, didattici e ricreativi quali, in particolare, la costituzione di agri-asili, agri-nidi, centri per l'infanzia e simili, con attività ludiche e di aggregazione finalizzate alla scoperta del mondo rurale e dei cicli biologici e produttivi agricoli;
- b) i servizi sociali ed assistenziali quali, in particolare, attività di riabilitazione, ospitalità e integrazione sociale rivolte ad anziani, soggetti con disabilità, dipendenti da alcool o da stupefacenti, traumatizzati psichici, ex detenuti;
- c) la terapia assistita con gli animali (TAA), l'educazione assistita con gli animali (EAA) e l'attività assistita con gli animali (AAA) come disciplinate dalle “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)” di cui all'Accordo tra Governo, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 marzo 2015, nonché le terapie con medicine naturali o non convenzionali.

3. Con il regolamento di cui all'articolo 33, sono definiti i requisiti e le modalità di svolgimento delle attività di cui al presente articolo, nonché, considerate le caratteristiche specifiche del settore agricolo, i criteri e le modalità per l'integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione locale degli interventi e

dei servizi sociali e assistenziali, dei servizi socio-sanitari e dei servizi educativi e didattici.”.

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 28)

1. L'articolo 28 della l.r. 21/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 28 (Esercizio dell'attività)

1. L'attività di agricoltura sociale è svolta a favore dei soggetti sia privati che pubblici, ferma restando la necessità rispettivamente dell'autorizzazione e dell'accreditamento ove previste dalle vigenti normative di settore.

2. Le imprese agricole stipulano apposite convenzioni, nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, con gli enti pubblici per la prestazione delle attività di cui al presente Capo, mediante l'utilizzo delle risorse umane e strumentali nella disponibilità dell'azienda.

3. Le attività di agricoltura sociale di cui al presente Capo devono essere svolte regolarmente e con continuità, anche se a carattere stagionale. Con il regolamento di cui all'articolo 33 sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.”.

Art. 8

(Modifica all'articolo 29)

1. Al comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 21/2011 dopo le parole: “devono possedere le specifiche qualifiche professionali relative alle attività di cui al presente Capo” è inserita la seguente: “ove”.

Art. 9

(Modifica all'articolo 30)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 21/2011 è aggiunto il seguente:

“3 bis. La cancellazione dall'elenco è disposta qualora l'operatore di agricoltura sociale non abbia intrapreso l'attività entro i tre anni successivi all'iscrizione e nei casi di cessazione dell'attività.”.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 31)

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 21/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola: “imprenditori” è sostituita dalle seguenti: “operatori di agricoltura sociale”;

- b) dopo le parole: “la comunicazione relativa all’inizio dell’attività di agricoltura sociale per la quale hanno ottenuto l’autorizzazione” è inserita la seguente: “ove”.

Art. 11

(Sostituzione dell’articolo 32)

1. L’articolo 32 della l.r. 21/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 32 (Immobili per l’agricoltura sociale)

1. Fermo restando il rispetto delle previsioni di cui alla l.r. 13/1990, della disciplina del territorio rurale, di cui alla legge regionale 30 novembre 2023, n. 19 (Norme della pianificazione per il governo del territorio) nonché alla normativa regionale in materia di paesaggio, per l’esercizio delle attività di agricoltura sociale possono essere utilizzati sia i fabbricati a destinazione abitativa, sia i fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole, già esistenti nel fondo.

2. Gli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui al presente Capo devono possedere le caratteristiche strutturali e le attrezzature previste dalle normative di settore e dal regolamento di cui all’articolo 33.

3. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 141/2015, gli immobili destinati dagli imprenditori agricoli all’esercizio delle predette attività, mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti nelle previsioni degli strumenti urbanistici e non richiedono il cambio di destinazione d’uso, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto ministeriale 21 dicembre 2018, n. 12550 (Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale).

4. Le attività di agricoltura sociale possono essere esercitate anche all’esterno delle strutture aziendali e dei beni fondiari nella disponibilità degli operatori.

5. Le strutture impiegate e i luoghi in cui si svolgono le attività di agricoltura sociale devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.”.

Art. 12

(Inserimento dell’articolo 32 bis)

1. Dopo l’articolo 32 della l.r. 21/2011, come sostituito dall’articolo 11, è inserito il seguente:

“Art. 32 bis (Recupero del patrimonio edilizio)

1. Nei fabbricati utilizzati per l'attività di agricoltura sociale sono ammessi gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione. Nel caso di interventi di ristrutturazione sono consentiti gli aumenti volumetrici previsti dalla normativa urbanistica comunale.

2. Per garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, può essere ammessa la realizzazione di nuovi manufatti o annessi agricoli secondo le caratteristiche definite nel regolamento di cui all'articolo 33.

3. I titoli abilitativi sono rilasciati a titolo gratuito, previa verifica dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 30.”.

Art. 13

(Inserimento dell'articolo 32 ter)

1. Dopo l'articolo 32 bis della l.r. 21/2011, come inserito dall'articolo 12, è inserito il seguente:

“Art. 32 ter (Barriere architettoniche)

1. Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche nei fabbricati utilizzati per l'attività di agricoltura sociale, si applicano le disposizioni contenute nella Parte II, Capo III, Sezioni I e II, del d.p.r. 380/2001.

2. La conformità degli edifici destinati all'esercizio dell'attività di agricoltura sociale alle norme in materia di accessibilità, di visitabilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisorie, secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale. Resta fermo l'obbligo di adeguamento delle strutture esistenti alla vigente disciplina in caso di interventi di ristrutturazione.

3. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 33 specifica i requisiti tecnici e strutturali minimi dei locali destinati all'attività di agricoltura sociale, nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2.”.

Art. 14

(Inserimento dell'articolo 32 quater)

1. Dopo l'articolo 32 ter della l.r. 21/2011, come inserito dall'articolo 13, è inserito il seguente:

“Art. 32 quater (Contrassegno degli operatori di agricoltura sociale)

1. Gli operatori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 30 si avvalgono di un segno distintivo, predisposto sulla base di un modello definito dalla

Giunta regionale, recante la dicitura "Operatore di agricoltura sociale – Regione Marche".

2. Il segno distintivo di cui al comma 1 è riportato su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico della fattoria sociale.

3. L'utilizzo del segno distintivo è condizionato al mantenimento dell'iscrizione all'elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale.".

Art. 15

(Inserimento dell'articolo 32 quinquies)

1. Dopo l'articolo 32 quater della l.r. 21/2011, come inserito dall'articolo 14, è inserito il seguente:

“Art. 32 quinquies (Interventi di sostegno)

1. Nell'ambito delle procedure di alienazione e locazione di beni di proprietà regionale e degli enti pubblici territoriali, di terreni agricoli incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati, nonché di eventuali beni e terreni oggetto di confisca in applicazione della legislazione antimafia, sono previsti criteri di priorità per favorire l'inserimento e lo sviluppo dell'attività di agricoltura sociale.

2. Gli enti aggiudicatori che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 141/2015, nelle procedure di individuazione dei relativi fornitori, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da imprese agricole che svolgono l'attività di agricoltura sociale.

3. Nell'ambito degli interventi volti a favorire il commercio equo e sostenibile di prodotti agricoli ed agroalimentari, nonché nell'ambito delle strategie per valorizzare la cosiddetta “filiera corta”, la Regione sostiene la commercializzazione dei prodotti degli operatori di agricoltura sociale secondo le modalità da definire con apposita deliberazione di Giunta regionale.

4. I Comuni possono definire criteri e modalità per garantire nelle aree pubbliche la presenza di prodotti provenienti dalle imprese agricole che svolgono l'attività di agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina re-

lativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).”.

Art. 16

(Sostituzione dell'articolo 33)

1. L'articolo 33 della l.r. 21/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 33 (Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento, da adottare da parte della Giunta regionale, sentite le organizzazioni professionali agricole e del terzo settore, previo parere della competente Commissione assembleare, sono disciplinate, nel rispetto di quanto previsto dal d.m. 12550/2018, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo.”.

Art. 17

(Modifica all'articolo 34)

1. Al comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 21/2011 le parole: “del requisito della principalità agricola” sono sostituite dalle seguenti: “dei parametri minimi e delle forme di svolgimento dell'attività agricola da parte delle fattorie sociali”.

Art. 18

(Sostituzione dell'articolo 35)

1. L'articolo 35 della l.r. 21/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 35 (Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. I soggetti iscritti all'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), che esercitano l'attività di agricoltura sociale senza rispettare i limiti fissati dall'articolo 2, comma 4, della legge 141/2015 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000,00 a euro 24.000,00.

2. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), o i soggetti iscritti all'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), che esercitano l'attività di agricoltura sociale o che utilizzano il contrassegno di cui all'articolo 32 quater senza essere iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 30, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 a euro 18.000,00.

3. L'operatore di agricoltura sociale che esercita attività di agricoltura sociale senza aver presentato le comunicazioni di cui all'articolo 31, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. Il Comune dispone la chiusura della struttura, con contestuale divieto di svolgere l'attività per un anno.

4. L'operatore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 per il mancato rispetto dei limiti e delle modalità indicate nelle comunicazioni di cui all'articolo 31.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate con le procedure di cui alla l.r. 33/1998.

6. Sono fatte salve, in quanto applicabili, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle normative di settore in relazione alla specifica attività di agricoltura sociale autorizzata.”.

Art. 19

(Modifiche all'articolo 36)

1. Il comma 1 dell'articolo 36 della l.r. 21/2011 è sostituito dal seguente:

“1. Nel caso di accertamento delle violazioni indicate all'articolo 35, comma 4, il Comune sospende l'esercizio dell'attività per un periodo compreso tra i dieci e i trenta giorni.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 36 della l.r. 21/2011 è sostituito dal seguente:

“2. In caso di reiterazione delle violazioni di cui all'articolo 35, comma 4, il Comune dispone la cessazione dell'attività.”.

Art. 20

(Inserimento dell'articolo 36 bis)

1. Dopo l'articolo 36 della l.r. 21/2011, alla fine del Capo II, è inserito il seguente:

“Art. 36 bis (Tavolo tecnico per l'agricoltura sociale)

“1. Il Tavolo tecnico per l'agricoltura sociale, di seguito Tavolo tecnico, è costituito presso la competente struttura della Giunta regionale, è presieduto dall'Assessore competente o suo delegato ed è composto da:

a) un funzionario per ciascuna delle strutture regionali competenti in materia di agricoltura e sviluppo rurale, politiche sociali, lavoro, istruzione e formazione, salute;

- b) quattro rappresentanti delle quattro organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
- c) tre rappresentanti delle associazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale;
- d) un rappresentante dell'Associazione regionale dei Comuni Marchigiani (ANCI Marche), designato dal Consiglio delle autonomie locali;
- e) un rappresentante dell'Unione regionale delle Province Marchigiane (UPI Marche) designato dal Consiglio delle autonomie locali;
- f) un rappresentante del terzo settore;
- g) un esperto in materia di agricoltura sociale.

2. Per ogni componente del Tavolo tecnico è nominato un supplente.

3. Il Tavolo tecnico è costituito con la nomina di almeno il 50 per cento dei componenti.

4. Al Tavolo tecnico sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale in collaborazione con l'Osservatorio nazionale per l'agricoltura sociale, anche al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;
- b) raccolta e valutazione coordinata delle ricerche concernenti l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e loro impatto nell'ambito delle comunità locali competenti e nella rete dei servizi socio-sanitari territoriali;
- c) proposta di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale.

5. Le modalità di convocazione ed il funzionamento del Tavolo tecnico sono definite con deliberazione di Giunta regionale.

6. La partecipazione al Tavolo tecnico è a titolo gratuito. L'istituzione del Tavolo tecnico non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.

Art. 21

(Invarianza finanziaria)

1. Le disposizioni di questo Capo hanno carattere ordinamentale e pertanto dalla loro applicazione non derivano oneri a carico del bilancio regionale. Alla loro attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

CAPO II**Disposizioni finanziarie urgenti in materia di
agricoltura****Art. 22**

*(Variazioni alle autorizzazioni di spesa per il
triennio 2025/2027)*

1. La Tabella D1 "Cofinanziamenti regionali a programmi statali", allegata alla legge regionale 30 dicembre 2024, n. 21 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2025/2027 della Regione Marche (Legge di stabilità 2025)), è modificata secondo le risultanze della Tabella D1 di cui all'Allegato 1 a questa legge.

2. La Tabella D2 "Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari", allegata alla l.r. 21/2024, è modificata secondo le risultanze della Tabella D2 di cui all'Allegato 1 a questa legge.

3. La Tabella E "Autorizzazioni di spesa" allegata alla l.r. 21/2024, è modificata secondo le risultanze della Tabella E di cui all'Allegato 1 a questa legge.

4. Ai maggiori oneri finanziari derivanti dalle variazioni autorizzate da questa legge si fa fronte con le contestuali ed equivalenti riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa iscritte nel bilancio di previsione 2025/2027 come risulta dagli allegati a questa legge.

Art. 23

*(Variazioni allo stato di previsione delle spese
del bilancio di previsione 2025/2027)*

1. Allo stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2025/2027 sono apportate le variazioni riportate nell'Allegato 2 a questa legge "Variazioni allo stato di previsione delle spese del Bilancio di previsione 2025/2027 per Missioni, Programmi e Titoli".

2. La copertura dei maggiori oneri è garantita dal complesso delle variazioni apportate con questa legge allo stato di previsione delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi di cui agli Allegati 2 e 3.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 24
(Allegati)

1. A questa legge sono allegati:

- a) Variazioni alle autorizzazioni di spesa per il triennio 2025/2027 (Allegato 1);
- b) Variazioni allo stato di previsione delle spese del Bilancio di previsione 2025/2027 per Missioni, Programmi e Titoli (Allegato 2);
- c) Variazioni al prospetto concernente gli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel Bilancio 2025/2027 (Allegato 3);
- d) Allegato di interesse del tesoriere (Allegato 4).

Art. 25
(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

VARIAZIONE AI COFINANZIAMENTI REGIONALI A PROGRAMMI STATALI								
missione		programma		Corrente (C) / Investimento (I)	descrizione	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2025	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2026	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2027
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	C	SPESE PER ATTUAZIONE DEL PAN (PIANO AZIONE NAZIONALE RIDUZIONE FITOFARMACI) A SOSTEGNO FINANZIARIO AL MONDO AGRICOLO SUI RISCHI DA UTILIZZO DI FITOFARMACI E MACCHINE IRRORATRICI - PARTE CORRENTE - QUOTA REGIONALE (COFINANZIAMENTO INAIL CAP. 2160110157)	25.000,00	0,00	0,00
Totale complessivo						25.000,00	0,00	0,00

VARIAZIONE AI COFINANZIAMENTI REGIONALI A PROGRAMMI COMUNITARI								
missione		programma		Corrente (C) / Investimento (I)	descrizione	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2025	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2026	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2027
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	C	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2023 - 2027 - QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE - SPESE CORRENTI	-785.000,00	0,00	0,00
Totale complessivo						-785.000,00	0,00	0,00

VARIAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA								
missione		programma		Corrente (C) / Investimento (I)	descrizione	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2025	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2026	VARIAZIONE STANZIAMENTO 2027
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	C	Contributo all'Università di Camerino - Scuola scienza del farmaco e dei prodotti della salute per il progetto "Una regione in metamorfosi e la necessità di delineare percorsi evolutivi del settore agroalimentare"	-7.000,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	C	SPESE PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI - AMMINISTRAZIONI LOCALI - CNI/SIOPE/13	100.000,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	C	Fondo per il sostegno alle imprese agricole regionali per fronteggiare le conseguenze degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 - CORRENTI CNI 2024	100.000,00	0,00	0,00
				C	Azione di sostegno alla macellazione al Comune di Macerata	100.000,00	0,00	0,00
				C	Sostegno alle aziende agricole per la coltivazione della barbabietola da zucchero - CNI/2025	400.000,00	0,00	0,00
				C	Contributo all'Università per l'organizzazione di iniziative sul territorio regionale nell'ambito del IAAS World Congress 2025	10.000,00	0,00	0,00
				C	Contributo all'Università di Camerino - Scuola scienza del farmaco e dei prodotti della salute per il progetto "Una regione in metamorfosi e la necessità di delineare percorsi evolutivi del settore agroalimentare"	7.000,00	0,00	0,00
		02	Caccia e pesca	C	Trasferimenti ad AST (AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE) - per monitoraggio sanitario degli ungulati selvatici - emergenza PSA	80.000,00	0,00	0,00
				C	Smaltimento carcasse selvaggina colpita da TBC o altre malattie infettive	-80.000,00	0,00	0,00
				C	Interventi per la prevenzione della emergenza PSA per smaltimento scarti di macellazione da selvaggina	50.000,00	0,00	0,00
Totale complessivo						760.000,00	0,00	0,00

SPESE - TABELLA A - Variazione al Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	VARIAZIONE COMPETENZA 2025	VARIAZIONE CASSA 2025	VARIAZIONE COMPETENZA 2026	VARIAZIONE COMPETENZA 2027
MISSIONE	13	Tutela della salute				
	PROGRAMMA	07 Ulteriori spese in materia sanitaria				
	titolo	1 Spese correnti	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	13	Tutela della salute	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività				
	PROGRAMMA	01 Industria, PMI e Artigianato				
	titolo	1 Spese correnti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA	01 Industria, PMI e Artigianato	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
	PROGRAMMA	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				
	titolo	1 Spese correnti	642.000,00	642.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	642.000,00	642.000,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA	02 Caccia e pesca				
	titolo	1 Spese correnti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA	02 Caccia e pesca	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca				
	titolo	1 Spese correnti	-785.000,00	-785.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	-785.000,00	-785.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	-93.000,00	-93.000,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE			0,00	0,00	0,00	0,00

Variazioni al prospetto concernente gli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel Bilancio 2025/2027

EQUILIBRI DI BILANCIO		VARIAZIONI ANNO 2025	VARIAZIONI ANNO 2026	VARIAZIONI ANNO 2027
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	0,00		
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
A) Variazioni equilibrio di parte corrente		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	0,00		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Variazioni equilibrio di parte capitale		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato presunto di amministrazione- al finanziamento di attività finanziarie	(+)	0,00		
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Variazioni attività finanziaria		0,00	0,00	0,00
VARIAZIONI EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario				
A) Variazioni equilibrio di parte corrente		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti	(-)	0,00		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(-)			
Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)			
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(+)			
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)			
Variazioni equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		0,00	0,00	0,00

TABELLA B - Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE			PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.____ ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025	
						in aumento	in diminuzione		
Disavanzo di amministrazione					179.642.401,59	0,00	0,00	179.642.401,59	
MISSIONE		13		Tutela della salute					
PROGRAMMA		07		Ulteriori spese in materia sanitaria					
titolo		1		Spese correnti		residui	52.253.705,55	0,00	52.253.705,55
						previsione di competenza	47.593.455,83	0,00	47.586.455,83
						previsione di cassa	99.847.161,38	0,00	99.840.161,38
TOTALE PROGRAMMA		07		Ulteriori spese in materia sanitaria		residui	52.260.705,55	0,00	52.260.705,55
						previsioni di competenza	47.798.455,83	0,00	47.791.455,83
						previsioni di cassa	100.059.161,38	0,00	100.052.161,38
TOTALE MISSIONE		13		Tutela della salute		residui	832.931.013,37	0,00	832.931.013,37
						previsioni di competenza	3.820.608.462,67	0,00	3.820.601.462,67
						previsioni di cassa	4.650.810.363,43	0,00	4.650.803.363,43
MISSIONE		14		Sviluppo economico e competitività					
PROGRAMMA		01		Industria, PMI e Artigianato					
titolo		1		Spese correnti		residui	2.109.606,71	0,00	2.109.606,71
						previsione di competenza	7.121.925,79	100.000,00	7.221.925,79
						previsione di cassa	9.231.532,50	100.000,00	9.331.532,50
TOTALE PROGRAMMA		01		Industria, PMI e Artigianato		residui	4.099.690,53	0,00	4.099.690,53
						previsioni di competenza	17.219.798,67	100.000,00	17.319.798,67
						previsioni di cassa	21.319.489,20	100.000,00	21.419.489,20
TOTALE MISSIONE		14		Sviluppo economico e competitività		residui	18.852.765,21	0,00	18.852.765,21
						previsioni di competenza	244.835.362,06	100.000,00	244.935.362,06
						previsioni di cassa	263.688.127,27	100.000,00	263.788.127,27
MISSIONE		16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
PROGRAMMA		01		Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
titolo		1		Spese correnti		residui	3.294.205,07	0,00	3.294.205,07
						previsione di competenza	20.365.592,53	642.000,00	21.007.592,53
						previsione di cassa	23.659.797,60	642.000,00	24.301.797,60
TOTALE PROGRAMMA		01		Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		residui	4.002.802,13	0,00	4.002.802,13
						previsioni di competenza	32.331.740,61	642.000,00	32.973.740,61
						previsioni di cassa	35.979.672,42	642.000,00	36.621.672,42
PROGRAMMA		02		Caccia e pesca					
titolo		1		Spese correnti		residui	2.708.056,78	0,00	2.708.056,78
						previsione di competenza	9.940.840,58	50.000,00	9.990.840,58
						previsione di cassa	12.252.598,49	50.000,00	12.302.598,49
TOTALE PROGRAMMA		02		Caccia e pesca		residui	2.726.037,14	0,00	2.726.037,14
						previsioni di competenza	11.639.156,85	50.000,00	11.689.156,85

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
		previsioni di cassa	13.968.895,12	50.000,00	0,00	14.018.895,12
PROGRAMMA	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca				
titolo	1	Spese correnti	residui	2.151.557,94	0,00	2.151.557,94
			previsione di competenza	14.285.469,27	0,00	13.500.469,27
			previsione di cassa	16.437.027,21	0,00	15.652.027,21
TOTALE PROGRAMMA	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	residui	11.880.356,82	0,00	11.880.356,82
			previsioni di competenza	55.115.605,19	0,00	54.330.605,19
			previsioni di cassa	66.995.962,01	0,00	66.210.962,01
TOTALE MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	residui	18.609.196,09	0,00	18.609.196,09
			previsioni di competenza	99.086.502,65	692.000,00	98.993.502,65
			previsioni di cassa	116.944.529,55	692.000,00	116.851.529,55
TOTALE MISSIONI			residui	1.281.071.549,32	0,00	1.281.071.549,32
			previsioni di competenza	6.910.066.457,69	792.000,00	6.910.066.457,69
			previsioni di cassa	8.404.671.592,43	792.000,00	8.404.671.592,43
TOTALE GENERALE			residui	1.281.071.549,32	0,00	1.281.071.549,32
			previsioni di competenza	7.089.708.859,28	792.000,00	7.089.708.859,28
			previsioni di cassa	8.404.671.592,43	792.000,00	8.404.671.592,43